

SENT. N. [redacted] / 24  
R. G. [redacted] AP  
CRON. [redacted] 24  
REP. [redacted]

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli, dr. Claudio Chiappetta, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n° [redacted] del r.g. contenzioso vertente,

TRA

[redacted] (c.f. [redacted]), elettivamente domiciliato in Napoli al Corso San Giovanni a Teduccio n.486 presso lo studio dell'Avv. Carmela Buonaiuto (c.f.:BNTCML74M41L259N), dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti

ATTORE

CONTRO

ALPITOUR S.p.A. (p.i.:02486000041), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Torino alla Via Lugano n.15/pec:alpitour@awcert.it

CONVENUTA CONTUMACE


Oggetto: inadempimento contrattuale.

Conclusioni: come da verbali di causa.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore, [redacted], conveniva in giudizio dinanzi a questo Ufficio del Giudice di Pace la Alpitour S.p.A., per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, oltre interessi e rivalutazione, il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito, con vittoria di spese di lite.

A sostegno della dispiegata domanda l'attore esponeva quanto segue: a) che acquistava presso il tour operator Alpitour Spa, un pacchetto viaggio per due



persone per Santo Domingo (Repubblica Dominicana), formula all-inclusive, comprendente trasporto più servizi di trasferimento e alloggio, per il periodo dal 10/03/2019 al 17/03/2019, pagando l'importo di €3.278,00; b) che, l'attore, giunto regolarmente presso la struttura "Viva Dominicus" ed effettuate le procedure di check in, si avvedeva che lo stato dei luoghi non corrispondeva affatto alle caratteristiche qualitative presentategli all'acquisto dalla convenuta; c) che nel prospetto pubblicitario della odierna convenuta infatti il villaggio "Viva Dominicus" veniva descritto così: *"il Dominicus Village è parte del vastissimo complesso Viva Wyndham Dominicus, il resort più conosciuto ed apprezzato di tutta la Repubblica Dominicana, a ridosso della bianchissima spiaggia di Bayahibe; camere standard in palazzine di 3 piani retrostanti il Viva Dominicus Beach, tutte dotate di servizi privati con doccia, asciugacapelli, aria condizionata, TV via cavo, telefono e balcone in più 5 ristoranti: un ristorante principale a buffet; un "grill" aperto a pranzo, pizzeria";* d) che, l'attore, veniva accompagnato da un addetto della struttura presso la sua sistemazione e, una volta arrivato nella sua stanza, apprendeva sbigottito che il suo alloggio si trovava presso un agglomerato di palazzine ancora in costruzione completamente al di fuori del villaggio e circondato da una realtà a dir poco sconcertante; e) che l'attore, immediatamente, provvedeva a contestare le condizioni pessime relative alla sua sistemazione chiedendo altresì un cambio di stanza, ma l'alloggio non veniva cambiato, in quanto l'attore veniva informato che l'intera struttura era al completo; f) che il giorno dopo l'arrivo l'attore subiva altresì, l'improvvisa l'interruzione della fornitura idrica per tutta la giornata, interruzione, che colpiva, solo le palazzine esterne al villaggio principale; f) che, l'attore, esasperato e deluso, provvedeva a prenotare a proprie spese un'altra struttura al fine di godersi i restanti giorni di vacanza, pagando l'importo di €1.230,00 per il soggiorno dal 12/03/2019 al 17/03/2019; g)



che, a seguito del disagio patito, l'attore, una volta rientrato in Italia si rivolgeva all'Associazione posta a tutela dei consumatori "Assorimborsi" che, a mezzo pec, inviava alla società Alpitour S.p.A., odierna convenuta, lettera di reclamo con la quale chiedeva il rimborso del prezzo dell'alloggio per il soggiorno pagato e non goduto, il rimborso del prezzo della seconda struttura presa in sostituzione, nonché il risarcimento dei danni per la vacanza rovinata; h) che a tale reclamo non ha avuto alcun riscontro da parte della convenuta Alpitour S.p.A..

Su queste premesse, l'attore, chiedeva il rimborso delle spese sostenute, nonché il risarcimento dei danni, oltre spese di giudizio.

All'udienza all'uopo fissata la convenuta Alpitour S.p.A., non compariva.

L'istruttoria si articolava nell'acquisizione di documentazione prodotta dal solo attore, prova per testi, e all'udienza del 16.07.2021, sulle rese conclusioni, come in epigrafe trascritte, la causa veniva assegnata a sentenza.

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Alpitour S.p.A. che, sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva.

Nel merito la domanda è fondata e, pertanto, va accolta.

L'attore con il presente atto chiede il risarcimento dei danni da vacanza rovinata, rappresentato dal fatto di non avere potuto godere pienamente della vacanza organizzata come occasione di svago e riposo. Si tratta del cosiddetto "danno da vacanza rovinata", che si verifica quando, a seguito dell'inadempimento e della cattiva esecuzione del contratto da parte dell'organizzatore o del venditore di un viaggio "tutto compreso" non si realizza quel fine di piacere e di svago che spinge il consumatore ad acquistare il pacchetto turistico; quando la vacanza non corrisponde alle aspettative del turista, ingenerate dai *depliant* pubblicitari, dal contratto e dagli opuscoli informativi, viene lesa l'interesse a godere della vacanza come occasione di benessere psicofisico.



La giurisprudenza di merito più recente, che si ritiene di condividere, ricostruisce tale figura come danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale; in particolare si riconosce il risarcimento di tale voce di danno come conseguenza dell'inadempimento da parte del venditore o dell'organizzatore delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 17.3.1995 n.111 ovvero dell'art. 13 Convenzione di Bruxelles del 23.4.1970 sui contratti di viaggio (CCV), resa esecutiva con Legge 27.12.1977 n. 1084 (cfr. Trib. Roma 19.5.2003, sul sito internet diritto.it; Trib. Roma 26.11.2003, in I Contratti 2004, 511; Trib. Roma 2.10.2003; Trib. Verbania 23.4.2002 in Giur.merito 2004, 550).

Va osservato che nel nostro ordinamento, sulla scia del diritto internazionale e comunitario, si è disciplinato il contratto di vendita di pacchetti turistici, dando così attuazione alla direttiva Cee 90/314, attraverso il D.Lgs. 111/95 le cui disposizioni si applicano, ai sensi dell'art. 1 del medesimo, ai pacchetti turistici venduti ed offerti in vendita nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore. L'art. 16 del Dlgs 111/95 prevede la responsabilità dell'organizzatore e del venditore dei pacchetti turistici per i danni diversi da quelli alla persona provocati dall'inadempimento o dall'inesatta in esecuzione delle prestazioni.

Nello stesso senso si esprime l'art. 13 della legge 1084/77 di ratifica della Convenzione di Bruxelles del 1970, dove si prevede che al viaggiatore, per il caso di inadempimento dell'organizzatore del viaggio, debba riconoscersi il risarcimento di tutti i danni, i quali vengono distinti in tre categorie: a) i danni alla persona ("personal injury"), b) i danni alla proprietà ("damage to property") e c) tutti gli altri danni ("any other damage"); basandosi su quest'ultima ampia espressione, si è ritenuto di potere comprendere nell'oggetto dell'obbligazione risarcitoria anche i pregiudizi non patrimoniali.



Un particolare rilievo ai fini del riconoscimento e della configurazione della voce di danno in questione, assume la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 12 marzo 2002, emessa nel procedimento C-168/00, relativa all'interpretazione dell'art. 5 della direttiva 90/314 (direttiva attuata in Italia con il D.Lgs. n.111/95); questa norma prevede la responsabilità dell'organizzatore e/o del venditore di circuiti vacanze "tutto compreso" per l'inadempimento e per la cattiva esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, indipendentemente dalla circostanza che tali obblighi siano stati eseguiti dagli stessi o da altri prestatori di servizi.

Rileva la Corte che l'art. 5 prescrive agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché gli organizzatori ed i venditori del contratto turistico "tutto compreso" siano responsabili verso i consumatori della buona esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto e dei danni causati dall'inadempimento.

Per quanto concerne la risarcibilità dei danni morali, il legislatore comunitario ha tenuto presente l'importanza che riveste il mancato godimento della vacanza per il consumatore che aderisce ad un pacchetto turistico affidandosi all'organizzazione altrui, prevedendo all'art. 5 n.2, comma 4, la facoltà per gli Stati membri di consentire che l'indennizzo per i danni "diversi da quelli corporali" sia limitato in virtù del contratto.

Pertanto, la Corte ha dedotto l'implicita previsione della risarcibilità dei danni morali e alla luce delle considerazioni di cui sopra, ha risolto la questione pregiudiziale dichiarando che "L'art. 5 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", dev'essere interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio "tutto compreso"".



Secondo l'insegnamento della S.C. la risarcibilità del danno morale e patrimoniale richiede sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'an che del "quantum debeatur".

L'odierno giudicante ritiene che tale prova sia stata fornita.

Dal contratto in atti risulta che l'attore avrebbe dovuto soggiornare al Viva Dominicus Village per 7 giorni con formula tutto incluso.

Dalla prova per testi, con l'escussione del teste [REDACTED] (nata a Napoli il 11/03/1987), unitamente alla documentazione versata, in atti, risulta provato che l'alloggio in cui fu trasferito non era quello concordato nel contratto, tant'è che l'attore fu costretto ad affittare altro appartamento non gestito dalla convenuta come risulta dalla documentazione in atti. Gli inconvenienti sopra descritti hanno impedito all'attore e alla propria compagna, di godere appieno della vacanza organizzata tramite il Tour Operator.


Va rilevato, ancora, che la mancata costituzione della parte convenuta (comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.), non ha consentito al giudicante di valutare elementi diversi e contrastanti.

Pertanto nessun dubbio sulla responsabilità contrattuale della Alpitour S.p.A..

Relativamente al quantum all'attore va restituita la somma di €3.278,00, quale rimborso del prezzo contrattuale pagato alla Alpitour S.p.A. nonché riconoscere all'attore il danno da vacanza rovinata da quantificarsi in via equitativa in €300,00, per un totale complessivo di €3.578,00, oltre interessi legali a partire dalla domanda all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

La presente sentenza deve essere dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 cpc..



P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, dr. Claudio Chiappetta, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] C/ Alpitour S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., nel procedimento n° [REDACTED] del r.g., così provvede:

- ) dichiara la contumacia della convenuta Alpitour S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.;
- ) accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la Alpitour S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di €3.578,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- ) condanna la convenuta Alpitour S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze professionali, in favore del procuratore dell'attore, antistatario per espressa dichiarazione fattane, che liquida in complessive nella complessiva somma di €925,00, di cui la somma di €125,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Napoli, li

8-10-21  
Il Giudice di Pace

Dr. Claudio Chiappetta

IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Brunella Borrillo  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Napoli, li 12/11/21



Pag. 7 a 7  
IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Brunella Borrillo

r.g. n.: [REDACTED]